

DELIBERA N.38/26/CSP

ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETE 8 S.R.L., FORNITORE DEI SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE CON IL MARCHIO “RETE 8”- LCN 11, PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE CONTENUTE NELL’ART. 44, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 208 DEL 2021 E NELL’ART. 3, COMMI 1 E 2 DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP.

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. EMILIA ROMAGNA RIF.N.
2025.1.10.22/2. PROC. N. 11/26/MRM)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell’11 giugno 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge regionale del 30 gennaio 2001, n. 1, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna (Co.Re.Com.)*”;

VISTA la legge regionale n. 1, recante “*Istituzione, del Comitato regionale per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023, e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “Accordo Quadro 2023”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il “*Compendio di procedure operative*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società RETE 8 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale recante il marchio “RETE 8”, adottando l’atto di contestazione RIF. N. 2025.1.10.22/2 del 29 gennaio 2026, notificato in pari data.



Con il predetto atto è stata contestata la violazione dell'art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208/2021 e dell'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, in materia di riconoscibilità delle comunicazioni commerciali audiovisive.

Le violazioni sono emerse nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione televisiva svolta dal CO.RE.COM. Emilia-Romagna, su delega dell'Autorità, ai fini della verifica della conformità della programmazione alla disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di comunicazioni commerciali audiovisive, obblighi di programmazione e garanzie dell'utenza.

In particolare, acquisita in data 12 dicembre 2025 la relazione tecnica del soggetto incaricato della registrazione e dell'analisi dei dati (prot. n. 35727), avviata la relativa istruttoria ed esaminate le registrazioni, il CO.RE.COM. ha rilevato che la società RETE 8 S.r.l. ha diffuso comunicazioni commerciali audiovisive prive di idonei accorgimenti ottici, acustici o spaziali atti ad assicurarne la chiara riconoscibilità e distinguibilità rispetto ai contenuti editoriali, nei giorni e nelle fasce orarie di seguito indicate:

26 ottobre 2025 - ora inizio 02:27:38 - ora fine 02:52:53; ora inizio 13:00:00 - ora fine 13:25:44; - ora inizio 19:57:30 - ora fine 19:59:59; ora inizio 20:00:00 - ora fine 20:23:37;

27 ottobre 2025 - ora inizio 02:21:53 - ora fine 02:47:12;

28 ottobre 2025 - ora inizio 02:56:43 - ora fine 02:57:53;

31 ottobre 2025 - ora inizio 19:22:24 - ora fine 19:48:06;

1° novembre 2025 - ora inizio 04:18:18 - ora fine 04:43:06.

Nella fase antecedente all'avvio del procedimento sanzionatorio, in data 16 dicembre 2025 (prot. 36093.U), il Comitato aveva trasmesso alla società RETE 8 una richiesta di approfondimento preistruttoria finalizzata all'acquisizione di ulteriori elementi informativi e documentali ritenuti necessari ai fini di una più compiuta ricostruzione della fattispecie oggetto di verifica e delle connesse valutazioni di competenza.

La società replicava in data 30 dicembre 2025 (prot.n.0000337-E del 1° gennaio 2026) rappresentando che le trasmissioni oggetto di verifica non erano prodotte direttamente dall'emittente, bensì da un cliente che aveva acquistato i relativi spazi televisivi a titolo oneroso. La stessa ha inoltre precisato che l'ufficio preposto alla messa in onda aveva verificato esclusivamente la qualità tecnica dei contenuti, omettendo di controllare il corretto inserimento dei messaggi pubblicitari secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

A conclusione dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Emilia-Romagna, con nota del 17/03/2026 (Cfr. prot.n. 0092253) ha trasmesso gli atti del procedimento all'Autorità confermando quanto emerso nella fase istruttoria e proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della normativa in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario.



2. Deduzioni della società

La società in parola non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità decide di procedere nei confronti della società RETE 8 S.r.l. alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 44, c.1, del d.lgs. 208/21 e dell'art. 3, c. 1 e 2 dell'All. A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Si rileva, infatti, quanto segue.

La circostanza dedotta dalla Società, secondo cui “*le trasmissioni oggetto di verifica non erano prodotte direttamente dall'emittente*”, e che “*l'ufficio preposto alla messa in onda aveva verificato esclusivamente la qualità tecnica dei contenuti*” non appaiono idonei ad escludere la configurabilità della violazione contestata. I contenuti editoriali in questione risultano, infatti, essere stati diffusi nell'ambito del palinsesto dell'emittente e sotto la responsabilità editoriale della stessa, che conserva il poterdovere di controllo sui contenuti trasmessi attraverso il proprio mezzo di diffusione. Ai fini dell'accertamento della violazione assume rilievo decisivo il dato oggettivo della messa in onda di comunicazioni commerciali prive dei prescritti requisiti di riconoscibilità, indipendentemente dalla circostanza che tali contenuti siano stati realizzati da soggetti terzi, dall'esistenza di rapporti contrattuali con questi ultimi o dalla percezione di un corrispettivo economico da parte dell'emittente. La disciplina di settore, infatti, attribuisce al fornitore del servizio di media audiovisivo una responsabilità diretta in ordine ai contenuti pubblicitari diffusi mediante il proprio palinsesto, proprio in ragione della funzione di garanzia e controllo che l'ordinamento gli riconosce nei confronti dell'utenza.

Ne deriva che le argomentazioni prospettate dalla Società non possono ritenersi idonee ad elidere la responsabilità derivante dalla diffusione dei messaggi pubblicitari trasmessi, permanendo in capo all'emittente l'obbligo di assicurare il rispetto delle disposizioni poste a tutela della corretta riconoscibilità della comunicazione commerciale.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 208/2021: “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali*”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP: 1. *La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e/o della televendita – omissis*; 2. *Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in*

modo chiaro leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel caso della trasmissione del messaggio pubblicitario, o della televendita;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 67, commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

CONSIDERATO, altresì, che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle cinque giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua ratio nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell’applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare quale base di calcolo per l’applicazione del cumulo materiale la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all’intera settimana oggetto di monitoraggio, di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell’agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i



cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2024, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 48.571 euro e una perdita di esercizio.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 44, comma 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'art. 3, commi 1, 2 dell'allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP nella misura del minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), moltiplicato per cinque secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00);

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società RETE 8 S.r.l - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale "RETE 8 ", con sede legale in Via dell'Arcoveggio, 49/5 – 40129 Bologna (BO) – P.I. 04278960374, di pagare la sanzione amministrativa di 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, di cui all' art. 44, comma 1, del d.lgs. n. 208/2021 e all'art. 3, commi 1 e 2, dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.38/26/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

come riferimento “*Delibera n.38/26/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella